

Determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

N. 13-10204/2010

OGGETTO: Progetto: "Ampliamento aree e tipologie rifiuti gestiti"
Proponente: Escavazioni di Gastaldo Brac Piergiorgio & c. s.a.s.
Comune: Ivrea
Procedura di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 10/11/2009 la società Escavazioni di Gastaldo Brac Piergiorgio & c. s.a.s. (di seguito denominata Escavazioni) con sede legale in Chiaverano (TO) Via IV Alpini n. 8, Partita IVA e C.F. 00925950016, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di " *Ampliamento aree e tipologie rifiuti gestiti*", in quanto il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 03/12/2009 è stato pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale l'avviso al pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico istituito con D.G.P. 63-65326 del 14/04/1999 e s.m.i.;
- l'istruttoria provinciale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;
- in data 21/01/2010 si è svolta la Conferenza dei Servizi presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino, C.so Inghilterra n. 7/9, Torino, convocata ai sensi dell'art. 14, comma 1, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 come modificato dall'art.9 L. 24 novembre 2000 n. 340;

Rilevato che:

Localizzazione e stato di fatto

- la società Escavazioni è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in terza classe con il numero 958/2005;
- i rifiuti attualmente trattati sono individuati dal DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - ✓ codici CER individuati al punto 7.1 “*rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto*”;
 - ✓ codici CER individuati al punto 7.2 “*Rifiuti di rocce da cave autorizzate*”;
 - ✓ codici CER individuati al punto 2.1 “*imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro*”;
 - ✓ codici CER individuati al punto 9.1 “*scarti di legno e sughero, imballaggi di legno*”;
- le attività sono svolte in una porzione di circa 10.670 mq circa (Area 1) di un complesso industriale di complessivi 63.000 mq circa, sito in Ivrea in Via Burolo n. 30; l'intero complesso industriale è in piena disponibilità del proponente;
- per il trattamento dei rifiuti l'azienda dispone di:
 - ✓ un compattatore mobile;
 - ✓ un impianto di trattamento OM CRUSHER modello ARGO;

Stato di progetto

- il progetto proposto prevede in estrema sintesi:
 - ✓ l'aggiunta di 21 nuove tipologie di rifiuti non pericolosi sempre individuati dal DM 05/02/1998 e s.m.i. sulle quali effettuare operazioni di messa in riserva (R13) e/o di recupero (R3/R4/R5);
 - ✓ l'aggiunta di tre nuove aree;
- le nuove tipologie di rifiuti richieste sono:
 - ✓ codici CER individuati al punto 1.1 “*rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi*”
 - ✓ codici CER individuati al punto 1.2 “*scarti di pannolini e assorbenti*”
 - ✓ codici CER individuati al punto 3.1 “*rifiuti di ferro, acciaio e ghisa*”
 - ✓ codici CER individuati al punto 3.2 “*rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe*”
 - ✓ codici CER individuati al punto 5.7 “*spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto*”
 - ✓ codici CER individuati al punto 5.8 “*spezzoni di cavo di rame ricoperto*”
 - ✓ codici CER individuati al punto 5.16 “*apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi*”
 - ✓ codici CER individuati al punto 5.19 “*apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC*”
 - ✓ codici CER individuati al punto 6.1 “*rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici*”
 - ✓ codici CER individuati al punto 6.2 “*sfidri, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche*”
 - ✓ codici CER individuati al punto 6.5 “*paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche*”
 - ✓ codici CER individuati al punto 7.13 “*sfidri di produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici*”
 - ✓ codici CER individuati al punto 7.29 “*rifiuti di lana di vetro e lana di roccia*”
 - ✓ codici CER individuati al punto 8.4 “*rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali*”
 - ✓ codici CER individuati al punto 8.9 “*indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati postconsumo*”
 - ✓ codici CER individuati al punto 9.2 “*scarti di legno e sughero, imballaggi di legno*”
 - ✓ codici CER individuati al punto 10.2 “*pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma*”
 - ✓ codici CER individuati al punto 12.3 “*fanghi e polveri da segazione e lavorazione pietre, marmi e ardesie*”
 - ✓ codici CER individuati al punto 12.4 “*fanghi e polveri da segazione, molatura e lavorazione granito*”

- ✓ codici CER individuati al punto 16.1 “rifiuti compostabili per la produzione di compost di qualità costituiti da: h) scarti di legno non impregnato, l) rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale”
- le aree gestione rifiuti saranno:
 - ✓ Area 1: area esterna di circa 10.670 mq attualmente già autorizzata alla gestione rifiuti;
 - ✓ Area 2: area interna ad un primo capannone di 480 mq;
 - ✓ Area 3: area interno ad un secondo capannone di 360 mq;
 - ✓ Area 4: area esterna scoperta di 9.650 mq in continuità con l’area 1 già autorizzata; la pavimentazione è stata realizzata con le medesime caratteristiche dell’Area 1; a ridosso della recinzione è presente una fascia di vegetazione larga circa 3 m che occupa circa 1800 mq;
- le nuove tipologie saranno gestite all’interno delle due nuove aree coperte all’interno di due capannoni dello stesso complesso industriale; unica eccezione le tipologie 9.2, 12.3, 12.4 e 16.1 che saranno stoccati all’esterno;
- le tipologie già autorizzate continueranno ad essere gestite all’esterno, unica eccezione per la tipologia 2.1 per la quale ora è previsto uno stoccaggio al coperto;
- i rifiuti in ingresso all’impianto, a seconda della tipologia, saranno stoccati in cumuli, cassoni scarrabili, big bags, cassonetti impilabili, rifiuti compattati regettati, pallets con pellicola;
- relativamente alla sola tipologia 16.1 è previsto il noleggio da terzi di un trituratore mobile per la riduzione volumetrica degli scarti di legno non impregnato e dei rifiuti ligno cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale;
- con le modifiche proposte è stimata una movimentazione annua di circa 55.000 t di rifiuti (con un incremento di circa 30.000 t/anno);

Considerato che:

Nel corso dell’istruttoria sono pervenuti pareri da parte dei seguenti soggetti:

- nota del Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche della Provincia di Torino;

1. dal punto di vista della **pianificazione territoriale**:

Vincoli e fasce di rispetto

- l’area oggetto dell’intervento non è soggetta a vincoli ambientali;

Pianificazione Comunale

- l’area oggetto d’intervento è ricompresa tra gli usi “*Artigianato produttivo ed industria – U5/I*” delle NTA del PRG vigente;
- l’attività risulta compatibile con le previsioni di piano;

2. dal punto di vista **progettuale e tecnico**:

- l’intervento comporta una variazione sostanziale delle attività svolte nel sito, autorizzato per la gestione di rifiuti derivanti principalmente da operazioni di costruzione e demolizione, con l’aggiunta di tipologie eterogenee di rifiuto;
- il progetto preliminare è carente per quanto riguarda alcuni aspetti ritenuti non critici che dovranno essere chiariti in sede di comunicazione ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; tali aspetti riguardano principalmente la gestione dei codici CER in ingresso;
- occorre esplicitare in modo chiaro e puntuale, per ogni tipologia di rifiuti richiesti, le operazioni che si intendono svolgere, e le modalità operative previste;
- a tal fine, si evidenzia che la norma prevede la possibilità di fare attività di recupero codificata R5 sul rifiuto di cui al p.to 7.2 (rifiuti da cave autorizzate) ma questa attività non genera MPS; il test di cessione va fatto prima della miscelazione con inerte vergine e che, anche in miscela, il rifiuto rimane tale;

- per quanto riguarda invece il rifiuto di cui al p.to 12.3 (fanghi e polvere da segazione...lavorazioni pietre, ardesie e marmi) poiché viene previsto l'impiego nella realizzazione di rilevati per sottofondi stradali ed in tal senso l'attività che la società intende effettuare andrà identificata come messa in riserva R13; analoghe considerazioni valgono per i rifiuti di cui al p.to 12.4 (fanghi e polvere da segazione...lavorazione granito);
- con riferimento all'intenzione di realizzare un impianto di compostaggio da verde ornamentale, si ritiene opportuno che debba essere fatta una netta separazione delle diverse aree destinate al rifiuto in considerazione del successivo destino (compostaggio in loco o trasferimento verso terzi); tale distinzione andranno poi identificate in planimetria;
- anche le aree di deposito dei rifiuti legnosi riconducibili ai p.ti 9.1 e i 9.2 del D.M. 5/02/98 ed s.m.i. dovranno essere distinte ed identificate;
- in generale le aree di destinazione dei vari rifiuti, anche quelle all'interno del capannone, dovranno essere adeguatamente identificate al fine di evitare commistione;
- nel progetto si ipotizza di miscelare il compost, prima del suo riutilizzo, con terra da scavo acquistata da terzi; a tale proposito si evidenzia che le terre e rocce da scavo non è da considerarsi rifiuto solo se gestita come prescritto all'art.186 del D.lvo 152/06 e smi; è invece possibile miscelare il compost con terra, utilizzandolo come ammendante, direttamente nel sito di riutilizzo;
- con le modifiche richieste l'impianto sarà anche soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs 151/2005 "*Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*"; dovranno pertanto essere fatte le debite considerazioni in tal senso;
- per quanto riguarda le aree esterne, esse vanno considerate quale insieme delle aree di stoccaggio dei rifiuti, degli impianti di recupero, delle aree di stoccaggio dei rifiuti lavorati ed in attesa dell'esecuzione del test di cessione (da prevedere almeno una volta l'anno) e delle aree di interconnessione fra di esse; di tali aree deve esserne specificata l'estensione;
- occorre definire con dettaglio la collocazione dei cumuli di tutti i materiali in ingresso, dei materiali e delle mps in uscita ed i rispettivi volumi, altezze e le superfici occupate, evitando la commistione fra rifiuto lavorato e ancora da trattare;
- dovranno pertanto essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto, nonché:
 - ✓ l'ingombro dei macchinari per il trattamento;
 - ✓ l'estensione delle aree destinate al transito;
 - ✓ l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura ed in attesa della certificazione analitica. Essa dovrà essere sufficiente a stoccare la quantità di rifiuti movimentati in funzione della frequenza di esecuzione del test di cessione;
- occorrono inoltre maggiori dettagli sui macchinari utilizzati;

3. dal punto di vista **ambientale**:

Gestione Acque meteoriche

- la pavimentazione per le Aree 1 e 4 (stabilizzato rullato di 50 cm con al di sotto 60 cm di argilla) è da ritenersi conforme a quanto stabilito dall'Allegato 5 del DM 05/02/1998 e s.m.i
- per tali aree è previsto un sistema di raccolta, trattamento ed allontanamento delle stesse in fognatura;
- il piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R, per le due aree, è stato approvato da parte di SMAT;

- le Aree 2 e 3, coperte, non sono da considerarsi superfici scolanti ai sensi del citato regolamento regionale;

Clima acustico

- la documentazione presentata non contiene indicazioni sull'entità delle emissioni sonore derivanti dall'ampliamento dell'impianto, pertanto, al fine di poter escludere preventivamente eventuali incompatibilità, è da presentare la valutazione di impatto acustico previsionale prevista dall'art. 10 della L.R. n. 52/2000;
- la suddetta valutazione dovrà recepire pienamente quanto contenuto nella D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004, recante i "*Criteria per la redazione della documentazione di impatto acustico*" di cui all'art. 3, comma 3, lett.c) e all'art. 10 della L.R. 25/10/2000" non tralasciando nessuno degli elementi indicati al paragrafo 4, condizione ammessa esclusivamente a patto che sia puntualmente giustificata l'inutilità di ciascuna informazione omessa;

Viabilità

- occorre che vengano indicati i percorsi dei mezzi in entrata ed in uscita dall'impianto;
- come evidenziato in sede di Conferenza dei Servizi, dovrà essere evitato il passaggio di mezzi pesanti in zone residenziali e centri abitati;

4. dal punto di vista **amministrativo**

- ai sensi dell'art. 5 del "*Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)*", sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili per lo svolgimento di attività;
- il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;

Ritenuto che:

- nonostante la modifica sostanziale all'impianto, la gestione secondo quanto stabilito dalle norme tecniche per la gestione dei rifiuti e per la gestione delle acque meteoriche non comporterà un impatto aggiuntivo rilevante rispetto alla situazione attuale dell'area;
- sono necessarie comunque alcune valutazioni di carattere progettuale e gestionale che possono migliorare le prestazioni ambientali dell'impianto, di cui dovrà essere dato riscontro, da parte del proponente, nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i, dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

“Comunicazione di inizio attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi ex art. 216 c. 1 del D.Lgs 152/06”;

- produrre una planimetria riportante i catastali con indicazione precisa dell'area effettivamente occupata dall'impianto;
- fornire il layout dell'impianto in scala idonea con definizione esatta delle varie aree utilizzate;
- produrre dichiarazione di conformità delle opere previste con il piano di recupero approvato nel 2003 relativo all'attività di scarica di inerti precedentemente svolta nel sito;
- specificare l'estensione delle superfici utilizzate (delle aree di stoccaggio dei rifiuti, degli impianti di recupero, delle aree di stoccaggio dei rifiuti lavorati ed in attesa dell'esecuzione del test di cessione) delle aree di stoccaggio m.p.s. e delle aree di interconnessione fra di esse;
- occorre definire con dettaglio la collocazione dei cumuli di tutti i materiali in ingresso, dei materiali e delle mps in uscita ed i rispettivi volumi, altezze e le superfici occupate, evitando la commistione fra rifiuto lavorato e ancora da trattare;
- dovranno pertanto essere forniti i calcoli di dettaglio relativi alla definizione della quantità massima stoccabile di rifiuti presso il sito considerata l'effettiva estensione dell'area dell'impianto, nonchè:
 - ✓ l'ingombro dei macchinari per il trattamento;
 - ✓ l'estensione delle aree destinate al transito;
 - ✓ l'area di stoccaggio dei rifiuti in uscita dalla fase di triturazione/vagliatura ed in attesa della certificazione analitica. Essa dovrà essere sufficiente a stoccare la quantità di rifiuti movimentati in funzione della frequenza di esecuzione del test di cessione;
- esplicitare in modo chiaro e puntuale, per ogni tipologia di rifiuti richiesti, le operazioni che si intendono svolgere, e le modalità operative previste; dovranno essere definiti con esattezza:
 - ✓ i nuovi codici CER in ingresso, la potenzialità dell'impianto le volumetrie totali degli stoccaggi previsti in funzione delle nuove tipologie richieste;
 - ✓ l'incremento della potenzialità dell'impianto con riferimento alle singole linee di trattamento;
 - ✓ la collocazione dei nuovi codici CER in ingresso con riferimento al nuovo layout aziendale;
 - ✓ dovranno essere forniti tutti gli elementi necessari ad una valutazione di dettaglio dell'intervento; Soprattutto dovranno essere aggiornati alcuni protocolli gestionali e operativi approvati alla luce del fatto che si ampliano sia attività che le aree di esercizio;
- fornire indicazioni in merito alle disposizioni di cui al D.Lgs 151/2005 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;
- definire i macchinari che verranno utilizzati per il trattamento dei rifiuti e la produzione di materia prima seconda dimostrando che il prodotto ottenuto sia conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
- chiarire se, in relazione all'ampliamento dell'attività, è stata inoltrata richiesta ai VVF di adeguamento del CPI;

- presentare la documentazione di Impatto Acustico redatta seguendo i 14 punti previsti dall'art. 4 della D.G.R. 2 febbraio 2004 n. 9-11616 recante i "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico", come previsto dall'art. 10 della L.R. 52 del 25/10/2000;
- fornire copia della documentazione relativa al piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R già approvato da parte di SMAT;
- indicare i percorsi dei mezzi in entrata ed in uscita dall'impianto; come evidenziato in sede di Conferenza dei Servizi, dovrà essere evitato il passaggio di mezzi pesanti in zone residenziali e centri abitati;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;
- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto deve avere durata inferiore all'anno;
- le aree di destinazione dei vari rifiuti dovranno essere adeguatamente identificate al fine di evitare commistione; con riferimento all'impianto di compostaggio da verde ornamentale, si ritiene opportuno che venga fatta una netta separazione delle diverse aree destinate al rifiuto in considerazione del successivo destino (compostaggio in loco o trasferimento verso terzi), tale distinzione andranno poi identificate in planimetria; anche le aree di deposito dei rifiuti legnosi riconducibili ai p.ti 9.1 e i 9.2 del D.M. 5/02/98 ed s.m.i. dovranno essere distinte ed identificate;
- dovrà essere evitato il passaggio di mezzi pesanti in zone residenziali e centri abitati;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- All'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98.
- Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione.

Visti:

- le risultanze dell'istruttoria condotta;
- la L.R. 40/98 e smi "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*;

- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 ed smi “*Norme in materia ambientale*”;
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di “*Ampliamento aree e tipologie rifiuti gestiti*” presentato dalla Società Escavazioni di Gastaldo Brac Piergiorgio & c. s.a.s. (di seguito denominata Escavazioni) con sede legale in Chiaverano (TO) Via IV Alpini n. 8, Partita IVA e C.F. 00925950016, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificate nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

SC

Data: 09/03/2010

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina